

Di seguito è riportato in lingua italiana il contenuto dei *Final Terms* (cd. Condizioni Definitive), applicabili agli strumenti finanziari di seguito individuati, fermo restando che (i) il testo di lingua inglese prevarrà in caso di eventuale divergenza con, od omissioni nella, presente traduzione, (ii) ai sensi della vigente normativa applicabile in materia di prospetti, non sussiste alcun obbligo di effettuare, ovvero consegnare, la presente ai potenziali investitori, né di trasmetterla ad alcuna autorità, (iii) la presente traduzione è effettuata esclusivamente al fine di agevolare la lettura da parte dei potenziali investitori del testo in lingua inglese dei *Final Terms* redatto ai sensi dell'Articolo 5.4 della Direttiva Prospetti (come di seguito definita), e, in tal senso, (iv) i potenziali investitori sono invitati, ai fini di avere una informativa completa sull'Emittente e sull'offerta degli strumenti finanziari, di seguito individuati, a leggere attentamente le informazioni contenute nei *Final Terms* e nel Prospetto di Base ed in ogni relativo supplemento e documentazione di offerta di seguito individuata.

Condizioni Definitive applicabili

28 gennaio 2009

DEUTSCHE BANK AG, LONDON BRANCH

Numero di Serie: 3333

Emissione di un massimo di Euro 300.000.000 di "Titoli A Tasso Fisso / A Tasso Variabile con scadenza 16 aprile 2013"

**ai sensi del U.S.\$40,000,000,000
Global Structured Note Programme**

Il Prospetto di Base cui si fa riferimento nel prosieguo (come completato dalle presenti Condizioni Definitive) è stato redatto sul presupposto che, salvo per quanto previsto nel successivo sottoparagrafo (ii), qualsiasi offerta dei Titoli in uno Stato membro dell'Area Economica Europea che abbia recepito la Direttiva Prospetti (2003/71/CE) (ciascuno, uno **Stato Membro Rilevante**) sarà realizzata in virtù di un'esenzione, recepita nello Stato Membro Rilevante in questione, dall'obbligo di pubblicazione del prospetto per l'offerta di Titoli, previsto dalla Direttiva Prospetti. Pertanto, il soggetto che realizzi od intenda realizzare un'offerta dei Titoli potrà farlo soltanto:

- (i) in circostanze in cui non sorga alcun obbligo a carico dell'Emittente o a carico di qualsiasi Distributore (*Dealer*) di pubblicare un prospetto ai sensi dell'Articolo 3 della Direttiva Prospetti od un supplemento al prospetto ai sensi dell'Articolo 16 della Direttiva Prospetti, in ciascun caso, in relazione a tale offerta; oppure
- (ii) nelle Giurisdizioni dell'Offerta Pubblica menzionate al Paragrafo 46 della Parte A che segue, a condizione che tale soggetto sia uno dei soggetti di cui al Paragrafo 46 della Parte A che segue e che tale offerta sia effettuata durante il Periodo di Offerta ivi appositamente specificato.

Né l'Emittente, né alcun Distributore hanno autorizzato, o autorizzano, l'effettuazione di offerte di Titoli in altre circostanze.

PARTE A – CONDIZIONI CONTRATTUALI

I termini definiti nel presente documento hanno lo stesso significato ad essi attribuito nel Regolamento contenuto nel Prospetto di Base datato 1 agosto 2008, nel Primo Supplemento al Prospetto di Base datato 5 agosto 2008, nel Secondo Supplemento al Prospetto di Base datato 25 settembre 2008, nel Terzo Supplemento datato 23 dicembre 2008 e nel Quarto Supplemento datato 16 gennaio 2009, che, insieme, costituiscono un prospetto di base ai fini della Direttiva Prospetti (Direttiva 2003/71/CE) (la **Direttiva Prospetti**). Il presente documento costituisce le Condizioni Definitive dei Titoli qui descritti ai fini dell'Articolo 5.4 della Direttiva Prospetti e deve essere letto congiuntamente al Prospetto di Base, come integrato. Un'informativa completa sull'Emittente e

sull'offerta dei Titoli è disponibile soltanto sulla base di una lettura congiunta delle presenti Condizioni Definitive e del Prospetto di Base, come integrato. Il Prospetto di Base, il Primo Supplemento al Prospetto di Base datato 5 agosto 2008, il Secondo Supplemento al Prospetto di Base datato 25 settembre 2008, il Terzo Supplemento datato 23 dicembre 2008 e il Quarto Supplemento datato 16 gennaio 2009 sono disponibili per la consultazione presso la sede legale dell'Emittente, le sedi specificate degli Agenti per il Pagamento, le sedi dei Collocatori e sul sito *web* www.db.com/ir, ed è possibile ottenerne copia da Deutsche Bank AG, London Branch, Winchester House, 1 Great Winchester Street, Londra EC2N 2DB.

L'acquisto dei Titoli comporta rischi sostanziali ed è adatto soltanto agli investitori che dispongano della necessaria conoscenza ed esperienza in questioni finanziarie ed economiche per consentire loro di valutare i rischi e i vantaggi di un investimento nei Titoli. Prima di prendere una decisione di investimento, i potenziali acquirenti dei Titoli sono invitati ad assicurarsi di comprendere la natura dei Titoli e l'entità della loro esposizione ai rischi e ad esaminare con attenzione, alla luce della propria situazione finanziaria e degli obiettivi di investimento, tutte le informazioni contenute nel Prospetto di Base (inclusi i "Fattori di Rischio" dalla pagina 21 alla pagina 31 di tale documento) e le presenti Condizioni Definitive.

Nessun soggetto è stato autorizzato a fornire informazioni o a rilasciare dichiarazioni non contenute in, o non coerenti con, le presenti Condizioni Definitive, o qualsiasi altra informazione fornita in relazione ai Titoli e, se fornite o rilasciate, su tali informazioni o dichiarazioni non deve essere fatto affidamento come se fossero state autorizzate dall'Emittente o dal Distributore.

Contestualmente all'investimento nei Titoli, ogni investitore dichiara quanto segue:

- (a) Non Affidamento. Sta agendo per proprio conto e ha maturato la decisione di investire nei Titoli in modo indipendente e per quanto riguarda l'adeguatezza o l'idoneità dell'investimento nei Titoli ha deciso sulla base del proprio giudizio o sulla base di una consulenza ricevuta da quei consulenti che abbia ritenuto necessario consultare. Non fa affidamento su alcuna comunicazione (scritta od orale) a titolo di consulenza di investimento o raccomandazione ad investire nei Titoli effettuata dall'Emittente o dal Distributore, restando inteso che le informazioni e le delucidazioni relative ai termini e condizioni dei Titoli non dovranno essere considerate consulenza di investimento o raccomandazione ad investire nei Titoli. Nessuna comunicazione (scritta o orale) ricevuta dall'Emittente o dal Distributore dovrà essere considerata un'assicurazione o una garanzia dei risultati attesi dall'investimento nei Titoli.*
- (b) Valutazione e comprensione. E' in grado di valutare i vantaggi e di comprendere (per proprio conto o sulla base di un'indipendente consulenza professionale), e comprende ed accetta, i termini e le condizioni ed i rischi dell'investimento nei Titoli. Inoltre, e' in grado di assumersi, e si assume, i rischi dell'investimento nei Titoli.*
- (c) Status delle Parti. Sia l'Emittente, che il Distributore non agiscono come fiduciari o consulenti dell'investitore in relazione all'investimento nei Titoli.*
- (d) Compensi, rimborsi e/o sconti effettuati nell'ambito della presente operazione. Per maggiori informazioni su compensi, rimborsi e/o sconti si prega di contattare Deutsche Bank AG, London Branch. Deutsche Bank AG, London Branch declina ogni responsabilità derivante dall'uso scorretto delle presenti informazioni.*

1.	Emittente:	Deutsche Bank AG, London Branch (l' Offerente)
2.	(i) Numero di Serie:	3333
	(ii) Numero di Tranche:	1

- | | | |
|-----|---|--|
| 3. | Valuta o Valute Specificate: | Euro ("Euro") |
| 4. | Ammontare Nominale Complessivo: | |
| | (i) Serie: | Fino ad Euro 300.000.000 |
| | (ii) <i>Tranche</i> : | Fino ad Euro 300.000.000 |
| 5. | Prezzo di Emissione della <i>Tranche</i> : | 100% dell'Ammontare Nominale Complessivo.

Il prezzo dei Titoli sul mercato secondario potrebbe essere diverso dal Prezzo di Emissione. Il prezzo di mercato può modificarsi in modo crescente secondo gli aspetti economici dei Titoli e le condizioni di mercato in quel momento prevalenti. |
| 6. | (i) Tagli Specificati: | Euro 1.000 |
| | (ii) Importo di Calcolo: | Euro 1.000 |
| 7. | (i) Data di Emissione: | 16 aprile 2009 |
| | (ii) Data di Decorrenza degli Interessi: | 16 aprile 2009 |
| 8. | Data di Scadenza: | La Data di Pagamento degli Interessi che cade il 16 aprile 2013 |
| 9. | Base degli Interessi: | Interesse a Tasso Fisso 3,00% e Interesse a Tasso Variabile EURIBOR 3 mesi (maggiori dettagli sono forniti di seguito) |
| 10. | Base di Rimborso/Pagamento: | Rimborso alla pari |
| 11. | Modifica della Base degli Interessi o della Base di Rimborso/Pagamento: | La Base degli Interessi automaticamente si converte da Tasso Fisso a Tasso Variabile il 16 aprile 2011 |
| 12. | Opzioni <i>Put/Call</i> : | Non Applicabile |
| 13. | <i>Status</i> dei Titoli: | <i>Senior</i> |
| 14. | <i>Gross-Up</i> fiscale: | Si applica la Condizione 12(b) |
| 15. | Modalità di collocamento: | Non sindacato |

DISPOSIZIONI RELATIVE AGLI EVENTUALI INTERESSI PAGABILI

- | | | |
|-----|---|---|
| 16. | Disposizioni per i Titoli a Tasso Fisso | Applicabili

Per il periodo a partire dalla Data di Decorrenza degli Interessi, inclusa, fino al 16 aprile 2011, escluso, i Titoli sono Titoli a Tasso Fisso. |
| | (i) Tasso(i) di Interesse: | 3,00% <i>per annum</i> pagabile trimestralmente in maniera posticipata. |
-

(ii)	Data(e) di Conclusione del Periodo degli Interessi e Data(e) di Pagamento degli Interessi:	16 gennaio, 16 aprile, 16 luglio e 16 ottobre di ogni anno dal 16 luglio 2009, incluso, fino al 16 aprile 2011, incluso
(iii)	<i>Business Day Convention</i> :	Non Applicabile
(iv)	Importo(i) della Cedola Fissa:	Euro 7,50 per Importo di Calcolo
(v)	<i>Broken Amount(s)</i> :	Non Applicabile
(vi)	<i>Day Count Fraction</i> :	30/360
(vii)	Data(e) di Determinazione:	Non Applicabile
(viii)	Altre condizioni relative al metodo di calcolo degli interessi per i Titoli a Tasso Fisso:	Nessuna
17.	Disposizioni per i Titoli a Tasso Variabile	Applicabile Per il periodo a partire dal 16 aprile 2011, incluso, fino alla Data di Scadenza, esclusa, i Titoli sono Titoli a Tasso Variabile.
(i)	(A) Periodo(i) Specificato / Date di Conclusione del Periodo di Interesse Specificato e Data(e) di Pagamento degli Interessi:	16 gennaio, 16 aprile, 16 luglio e 16 ottobre di ogni anno dal 16 luglio 2009, incluso, alla Data di Scadenza, inclusa, ciascuna data soggetta ad aggiustamenti ai sensi della <i>Business Day Convention</i> .
	(B) Data(e) di Pagamento degli Interessi (se differente dalla Data(e) di Conclusione del Periodo di Interesse Specificato):	16 gennaio, 16 aprile, 16 luglio e 16 ottobre di ogni anno dal 16 luglio 2011, incluso, alla Data di Scadenza, inclusa, ciascuna data soggetta ad aggiustamenti ai sensi della <i>Business Day Convention</i> .
(ii)	<i>Business Day Convention</i> :	<i>Modified Following Business Day Convention</i>
(iii)	Centro(i) Finanziario Aggiuntivo:	Londra e <i>TARGET</i>
(iv)	Modalità di determinazione del Tasso di Interesse e dell'Importo degli Interessi:	Determinazione <i>Screen Rate</i>
(v)	Soggetto responsabile per il calcolo del Tasso di Interesse e dell'Importo degli Interessi(se diverso dall'Agente):	Deutsche Bank AG, London Branch
(vi)	Determinazione <i>Screen Rate</i> :	Applicabile
	- Tasso di Riferimento:	EURIBOR 3 mesi
	- Data(e) di Determinazione degli Interessi:	Il secondo Giorno di Regolamento <i>TARGET</i> antecedente il primo giorno di ogni Periodo di Interesse.

	- <i>Screen Page</i> di Riferimento:	Reuters Page EURIBOR01
(vii)	Determinazione ISDA:	
	- Opzione Tasso Variabile:	Non Applicabile
	- Scadenza Stabilita:	Non Applicabile
	- Data di Ripristino (<i>Reset Date</i>):	Non Applicabile
(viii)	Margine(i):	Non Applicabile
(ix)	Tasso Minimo di Interesse.	Non Applicabile
(x)	Tasso Massimo di Interesse:	Non Applicabile
(xi)	<i>Day Count Fraction</i> :	<i>Actual/360</i>
(xii)	Disposizioni correttive (<i>fall back provisions</i>), disposizioni di arrotondamento (<i>rounding provisions</i>) e qualsiasi altra disposizione relativa al metodo di calcolo degli interessi relativi a Titoli a Tasso Variabile, se differenti da quelli previsti nelle Condizioni:	Non Applicabile
18.	Disposizioni per i Titoli <i>Zero Coupon</i>	Non Applicabile
19.	Disposizioni per i Titoli con Interessi Legati a Valute:	Non Applicabile
20.	Disposizioni per i Titoli con Interessi Legati a Materie Prime:	Non Applicabile
21.	Disposizioni per i Titoli con Interessi Legati a Fondi:	Non Applicabile
22.	Disposizioni per i Titoli con Interessi Legati ad Indici:	Non Applicabile
23.	Disposizioni per i Titoli con Interessi Legati ad Azioni:	Non Applicabile
DISPOSIZIONI RELATIVE AL RIMBORSO		
24.	Opzione di <i>Call</i> dell'Emittente:	Non Applicabile
25.	Opzione di <i>Put</i> dell'Investitore:	Non Applicabile
26.	Importo del Rimborso Finale di ogni Titolo	Euro 1.000 per l'Importo di Calcolo
27.	(i) L'Ammontare del Rimborso Anticipato di ciascun Titolo da pagare all'atto del rimborso per	L'Agente per il Calcolo determinerà e calolerà a propria discrezione ed in buona fede l'ammontare del rimborso in modo che rappresenti il giusto

ragioni fiscali (*taxation reasons*) o per illegalità (*illegality*) o in caso di evento di inadempimento (*event of default*) (oppure, nel caso di Titoli con Rimborso Legato a un Indice, a seguito di un Evento di Rettifica dell'Indice in conformità alla Condizione 9(b)(ii)(y) oppure, in caso di Titoli con Rimborso Legato ad Azioni, a seguito di certi eventi societari in conformità alla Condizione 10(b)(ii)(B) oppure, nel caso di Titoli *Credit-Linked*, a seguito di un Evento di Fusione (se esistente)) e/o del metodo di calcolo dello stesso (ove richiesto oppure se diverso da quello specificato nella Condizione 7(f)):

valore economico (*fair economic value*) dei Titoli al momento del rimborso, posto che, in ogni caso diverso dall'illegalità (*illegality*), il giusto valore economico dei Titoli non potrà essere inferiore al Prezzo di Emissione.

- | | | |
|------|--|-----------------|
| (ii) | Costi di Risoluzione dovuti a Rimborso Anticipato: | Non Applicabile |
| 28. | Titoli con Rimborso Legato a Valute: | Non Applicabile |
| 29. | Titoli con Rimborso Legato a Materie Prime: | Non Applicabile |
| 30. | Titoli con Rimborso Legato a Fondi: | Non Applicabile |
| 31. | Titoli con Rimborso Legato ad Indici: | Non Applicabile |
| 32. | Titoli con Rimborso Legato ad Azioni: | Non Applicabile |
| 33. | Titoli <i>Credit-Linked</i> : | Non Applicabile |

DISPOSIZIONI GENERALI APPLICABILI AI TITOLI

34. Forma dei Titoli:

(i) Forma:

Titoli al Portatore:

Titolo Globale Temporaneo al Portatore scambiabile con un Titolo Globale Permanente al Portatore, a sua volta scambiabile con Titoli definitivi al Portatore soltanto a seguito di un Evento di Scambio.

(ii) Nuovo Titolo Globale

No

35. Ulteriore Centri Finanziari o altre disposizioni speciali relative ai Giorni di Pagamento:

Londra e *TARGET*

36. Cedole di Affogliamento per ulteriori Cedole o Ricevute da allegare ai Titoli Definitivi al Portatore (e date in cui tali Cedole di Affogliamento matureranno): No
37. Informazioni relative ai Titoli Parzialmente Pagati: l'ammontare di ciascun pagamento che include il Prezzo di Emissione e la data in cui ciascun pagamento deve essere effettuato ed eventuali conseguenze in caso di mancato pagamento, ivi compresi il diritto dell'Emittente di dichiarare decaduti i Titoli e gli interessi di mora per ritardato pagamento: Non Applicabile
38. Informazioni sui Titoli Rimborsabili secondo un Piano di Ammortamento:
- (i) Importo/i delle Rate: Non Applicabile
- (ii) Data/e di Rimborso delle Rate: Non Applicabile
39. Ridenominazione applicabile: Ridenominazione non applicabile
40. Avviso all'Emittente: Non Applicabile
- Centro del Giorno Lavorativo per la Consegna dell'Avviso: Non Applicabile
41. Altre condizioni definitive: L'Agente per il Calcolo, appena possibile dopo la determinazione del Tasso di Interesse relativo ad ogni Periodo di Interesse, calcolerà l'importo, trattandosi di un importo pagabile dall'Emittente e come corrispettivo dell'uso dell'importo nominale e come compenso e in riconoscimento del fatto che il Tasso di Interesse possa scendere al di sotto del tasso di rendimento pagabile da altri titoli.

COLLOCAMENTO

42. (i) In caso di sindacato, nome e indirizzo dei Collocatori e impegni di sottoscrizione: Non Applicabile
- (ii) Data del Contratto di Sottoscrizione: Non Applicabile
- (iii) Responsabile(i) per la Stabilizzazione (eventuale): Non Applicabile

43. In assenza di sindacato, nome e indirizzo del relativo *Dealer*: Deutsche Bank AG, London Branch
Winchester House
1 Great Winchester Street
Londra EC2N 2DB
- Ai fini di chiarezza, il *Dealer* non collocherà alcun Titolo presso il pubblico in Italia.
44. Totale delle commissioni e concessioni: Ogni Collocatore riceverà una commissione stimata pari all'1,85% del valore nozionale dei Titoli collocati per suo tramite.
45. Restrizioni alla vendita negli Stati Uniti: Reg. S Compliance Category 2; TEFRA D
46. Offerta non esente: Un'offerta dei Titoli può essere effettuata attraverso Finanza & Futuro Banca S.p.A. con sede in Piazza del Calendario 1, 20126, Milano, Italia o Deutsche Bank S.p.A. con sede in Piazza del Calendario 3, 20126, Milano, Italia (ciascuno un **Collocatore**, e, insieme, i **Collocatori**) con modalità diverse da quelle previste dall'Articolo 3(2) della Direttiva Prospetti nella Repubblica italiana (la **Giurisdizione dell'Offerta Pubblica**) nel periodo dal 28 gennaio 2009 al 14 aprile 2009 (**Periodo di Offerta**). Si veda inoltre il Paragrafo 14 della Parte B che segue.
- I Titoli saranno collocati nella Repubblica italiana senza alcun obbligo di sottoscrizione da parte dei Collocatori e nessun impegno è stato assunto da terzi per garantire la sottoscrizione dei Titoli.
- Deutsche Bank ricopre il ruolo di responsabile del collocamento con riferimento all'offerta pubblica nella Giurisdizione dell'Offerta Pubblica (il **Lead Manager**), in quanto ha organizzato il consorzio di collocamento nominando i Collocatori. Ai fini di chiarezza, il *Lead Manager* non agirà in qualità di Collocatore e non effettuerà il collocamento dei Titoli nella Giurisdizione dell'Offerta Pubblica.
- Per ulteriori dettagli si veda il successivo Paragrafo 13 della Parte B.
47. Ulteriori restrizioni alla vendita: I Titoli possono essere offerti soltanto in conformità alle leggi ed ai regolamenti applicabili nella Giurisdizione dell'Offerta Pubblica ed in particolare ai sensi degli Articoli 8, 9 e 10-*bis* del Regolamento CONSOB del 14 maggio 1999, n. 11971 e degli Articoli 14, 17 e 18 della Direttiva Prospetti.

SCOPO DELLE CONDIZIONI DEFINITIVE

Le presenti Condizioni Definitive contengono le condizioni definitive necessarie per l'emissione, l'offerta nella Giurisdizione dell'Offerta Pubblica e l'ammissione alla negoziazione sul Mercato Regolamentato della Luxembourg Stock Exchange dei Titoli descritti nel presente documento ai

sensi del U.S.\$40,000,000,000 Global Structured Note Programme di Deutsche Bank AG, London Branch.

RESPONSABILITÀ

L'Emittente si assume la responsabilità delle informazioni contenute nelle presenti Condizioni Definitive.

Firmato per conto dell'Emittente:

Da:
Debitamente autorizzato

Da:
Debitamente autorizzato



PARTE B – ALTRE INFORMAZIONI

1. QUOTAZIONE E AMMISSIONE ALLA NEGOZIAZIONE

- (i) Quotazione: Lussemburgo
- (ii) Ammissione alla negoziazione: È presentata domanda di ammissione alle negoziazioni dei Titoli sul mercato regolamentato del Luxembourg Stock Exchange con effetto dalla Data di Emissione
- (iii) Stima delle spese totali relative alla negoziazione: Euro 3.610

2. RATING

Rating: Non Applicabile

3. INTERESSI DI PERSONE FISICHE E GIURIDICHE COINVOLTE NELL'EMISSIONE

Fatte salve le commissioni da corrispondere dal/al *Dealer*, per quanto a conoscenza dell'Emittente, nessun soggetto coinvolto nell'emissione dei Titoli ha interessi rilevanti nell'offerta.

4. RAGIONI DELL'OFFERTA, STIME DEI PROVENTI NETTI E DELLE SPESE TOTALI

- (i) Ragioni dell'offerta: Come stabilito nella sezione "Utilizzo dei proventi" nel Prospetto di Base
- (ii) Proventi netti stimati: Fino a Euro 300.000.000.
- A fini di chiarezza, si precisa che i proventi netti stimati riflettono i proventi che l'Offerente riceverà alla Data di Emissione. Non riflettono le commissioni pagabili al Collocatore.
- (iii) Stima delle spese totali: Euro 8.610

5. RENDIMENTO (*Solo per Titoli a Tasso Fisso*)

Indicazione del rendimento: Non Applicabile

6. TASSI DI INTERESSE STORICI (*Solo per Titoli a Tasso Variabile*)

Non Applicabile

7. ANDAMENTO DEI [TASSO[I] DI CAMBIO/FORMULA/VALUTE], SPIEGAZIONE DELL'EFFETTO SUL VALORE DELL'INVESTIMENTO E RISCHI ASSOCIATI [E ALTRE INFORMAZIONI [SUI TASSO[I] DI CAMBIO/FORMULA/VALUTE]] (*solo per Titoli Legati a Valute*)

Non Applicabile

8. **ANDAMENTO DELLA [MATERIA PRIMA], SPIEGAZIONE DELL'EFFETTO SUL VALORE DELL'INVESTIMENTO E RISCHI ASSOCIATI [E ALTRE INFORMAZIONI SULLA [MATERIA PRIMA]]** *(Solo per Titoli Legati a Materie Prime)*

Non Applicabile

9. **ANDAMENTO DEL [FONDO], SPIEGAZIONE DELL'EFFETTO SUL VALORE DELL'INVESTIMENTO E RISCHI ASSOCIATI [E ALTRE INFORMAZIONI SUL [FONDO]]** *(Solo per Titoli Legati a Fondi)*

Non Applicabile

10. **ANDAMENTO DELL'[INDICE/PANIERE DI INDICI], SPIEGAZIONE DELL'EFFETTO SUL VALORE DELL'INVESTIMENTO E RISCHI ASSOCIATI [E ALTRE INFORMAZIONI SULL'[INDICE/PANIERE DI INDICI]]** *(Solo per Titoli Legati ad Indici)*

Non Applicabile

11. **ANDAMENTO DELL'[AZIONE/PANIERE DI AZIONI], SPIEGAZIONE DELL'EFFETTO SUL VALORE DELL'INVESTIMENTO E RISCHI ASSOCIATI [E ALTRE INFORMAZIONI SULL'[AZIONE/PANIERE DI AZIONI]]** *(Solo per Titoli Legati a Titoli Azionari)*

Non Applicabile

12. **INFORMAZIONI SUL SOGGETTO DI RIFERIMENTO, SPIEGAZIONE DELL'EFFETTO SUL VALORE DELL'INVESTIMENTO E RISCHI ASSOCIATI [E ALTRE INFORMAZIONI SUL SOGGETTO DI RIFERIMENTO]** *(Solo per Titoli Credit-linked)*

Non Applicabile

13. **TERMINI E CONDIZIONI DELL'OFFERTA** *(Solo Offerta Pubblica)*

Prezzo di Offerta: Prezzo di Emissione (di cui il 1,85% è rappresentato da commissioni pagabili ai Collocatori)

Condizioni cui è soggetta l'offerta: L'offerta dei Titoli è condizionata all'emissione degli stessi.

L'Emittente si riserva il diritto di ritirare l'offerta e di cancellare l'emissione dei Titoli per qualsiasi ragione in qualsiasi momento nella medesima data o in data anteriore alla Data di Emissione. A scopo di chiarimento, qualora sia stata effettuata una richiesta da un potenziale investitore e l'Emittente eserciti il predetto diritto, tale potenziale investitore non avrà il diritto di sottoscrivere o altrimenti acquisire i Titoli.

Descrizione della procedura di adesione: Le richieste dei Titoli possono essere effettuate nella Giurisdizione dell'Offerta Pubblica tramite i Collocatori. Le richieste possono essere effettuate in conformità alle procedure usuali dei Collocatori.

Ai potenziali investitori non verrà richiesto di stipulare accordi contrattuali direttamente con

	l'Emittente o il <i>Lead Manager</i> con riferimento alla sottoscrizione dei Titoli.
Informazioni sull'importo minimo e/o massimo della richiesta:	L'allocazione minima per investitore sarà pari ad Euro 1.000 in importo nominale dei Titoli. L'allocazione massima di Titoli sarà soggetta soltanto alla disponibilità al momento della richiesta.
	Non vi sono criteri di riparto predeterminati. I Collocatori adotteranno criteri di riparto tali da garantire la parità di trattamento dei potenziali investitori. Tutti i Titoli richiesti tramite i Collocatori durante il Periodo di Offerta saranno assegnati fino a concorrenza dell'importo massimo dell'Offerta.
	Qualora, durante il Periodo di Offerta, le richieste superino l'importo dell'offerta destinata ai potenziali investitori, pari a 300.000 Titoli, l'Emittente procederà a chiudere anticipatamente il Periodo di Offerta e sospenderà immediatamente l'accettazione di ulteriori richieste.
Descrizione della possibilità di ridurre le sottoscrizioni e modalità di rimborso dell'importo in eccesso pagato dai potenziali investitori:	Non Applicabile
Informazioni sulla metodologia e sui termini per il pagamento a saldo e per la consegna dei Titoli:	I Titoli saranno emessi alla Data di Emissione contro pagamento all'Emittente da parte dei Collocatori delle somme di denaro lorde per la sottoscrizione. Ciascun investitore sarà informato dai Collocatori degli accordi di regolamento in relazione ai Titoli al momento della richiesta da parte di tale investitore.
Modalità e data in cui saranno resi pubblicamente noti i risultati dell'offerta:	Il risultato dell'offerta sarà a disposizione presso i Collocatori dopo il Periodo di Offerta e prima della Data di Emissione.
Procedura di esercizio dei diritti di prelazione, negoziabilità dei diritti di sottoscrizione e trattamento dei diritti di sottoscrizione non esercitati:	Non Applicabile
Categorie di investitori potenziali cui i Titoli sono offerti ed eventuale/i <i>tranche</i> riservata/e a certi Paesi:	È possibile effettuare offerte a qualsiasi soggetto tramite i Collocatori nella Repubblica italiana. Agli investitori qualificati possono essere assegnati soltanto i Titoli restanti dopo l'assegnazione di tutti i Titoli richiesti dal pubblico nella Giurisdizione dell'Offerta Pubblica durante il Periodo di Offerta. Le eventuali offerte in altri Paesi dell'Area Economica Europea saranno effettuate unicamente dai Collocatori ai

sensi di un'esenzione dall'obbligo di pubblicazione di un prospetto di cui alla Direttiva Prospetti, come attuata in tali Paesi.

Gli eventuali investitori che non si trovino nella Repubblica italiana sono invitati a contattare i propri consulenti finanziari per maggiori informazioni e potranno acquistare i Titoli soltanto dal proprio consulente finanziario, banca o intermediario finanziario.

Procedura di notifica ai potenziali investitori dell'importo assegnato e indicazione sull'eventuale inizio delle contrattazioni prima che ne sia data la notifica:

Ciascun investitore sarà informato dai Collocatori dell'ammontare di Titoli assegnati dopo la chiusura del Periodo di Offerta e prima della Data di Emissione.

Nessuna negoziazione di Titoli potrà avere luogo prima della Data di Emissione.

Importo di eventuali spese e delle tasse addebitate specificatamente al sottoscrittore o all'acquirente:

L'Emittente non è a conoscenza di eventuali spese o tasse addebitate specificatamente a carico del sottoscrittore o dell'acquirente.

Per il regime fiscale applicabile ai sottoscrittori nella Repubblica italiana, si veda l'Allegato 1 del presente documento.

Nome(i) e indirizzo(i), per quanto noti all'Emittente, dei collocatori nei vari paesi in cui ha luogo l'offerta:

I Titoli saranno collocati nella Repubblica Italiana da:

Finanza & Futuro Banca S.p.A. con sede in Piazza del Calendario 1, 20126, Milano, Italia o Deutsche Bank S.p.A. con sede in Piazza del Calendario 3, 20126, Milano, Italia

14. INFORMAZIONI OPERATIVE

- | | | |
|-------|--|---|
| (i) | Codice ISIN: | XS0410173339 |
| (ii) | <i>Common Code:</i> | 041017333 |
| (iii) | <i>(inserire qui ogni altro codice pertinente, come i codici CUSIP e CNS)</i> | Non Applicabile |
| (iv) | Altro od altri Sistemi di Gestione Accentrata diversi da Euroclear Bank S.A./N.V. e Clearstream Banking, société anonyme e relativo/i numero/i di identificazione: | Non Applicabile |
| (v) | Consegna: | Consegna contro pagamento. |
| (vi) | Nome e indirizzo di eventuale/i Agenti per i Pagamenti: | Deutsche Bank AG, London Branch
Winchester House |
-

23 Great Winchester Street
Londra EC2N 2DB

- (vii) Nome e indirizzo di eventuale/i ulteriori Agenti per i Pagamenti: Non Applicabile
 - (viii) Destinati ad essere detenuti in una maniera che consentirebbe l'idoneità all' Eurosystem: No
-

ALLEGATO 1

REGIME FISCALE ITALIANO

Le indicazioni di seguito riportate relative al regime fiscale si basano sulle leggi vigenti in Italia alla data dei presenti Final Terms e sono soggette ad ogni variazione normativa intervenuta dopo tale data, variazione che potrebbe avere anche effetto retroattivo. Il seguente paragrafo non intende offrire un quadro esaustivo di tutti i profili fiscali che potrebbero rilevare al fine di valutare la sottoscrizione, l'acquisto, il possesso o la cessione dei Titoli e non intende descrivere le conseguenze fiscali applicabili a tutte le possibili categorie di investitori, alcuni dei quali (come ad esempio gli intermediari in strumenti finanziari o materie prime) potrebbero essere soggetti a regimi speciali. I potenziali acquirenti dei Titoli sono invitati a rivolgersi ai propri consulenti fiscali per valutare tutte le conseguenze fiscali che possono derivare dall'essere titolari dei Titoli.

Regime Fiscale dei Titoli

Il Decreto Legislativo 239/1996, come successivamente modificato ed integrato (**Decreto 239**), disciplina il regime applicabile al trattamento fiscale degli interessi, premi ed altri proventi (ivi inclusa ogni differenza tra il prezzo di rimborso e quello di emissione), derivanti dai titoli che ricadono nella definizione di obbligazioni (*bonds*) o titoli similari alle obbligazioni (*debentures similar to bonds*) emessi, *inter alia*, da emittenti non residenti in Italia.

Portatori dei Titoli residenti in Italia

Se un Portatore dei Titoli residente in Italia è (i) una persona fisica che non svolge un'attività d'impresa alla quale i Titoli siano connessi (salvo che non abbia optato per il regime del risparmio gestito, descritto di seguito, al Paragrafo "*Tassazione delle plusvalenze*"); (ii) una società di persone o un'associazione che non svolga attività commerciale; (iii) un ente privato o pubblico che non svolga attività commerciale; o (iv) un investitore esente dall'imposta sul reddito delle persone giuridiche Italiane, gli interessi, i premi e gli altri proventi relativi ai Titoli, maturati durante il periodo di possesso dei Titoli sono soggetti ad un'imposta, chiamata "imposta sostitutiva", del 12,5%. Qualora il Portatore dei Titoli di cui ai precedenti punti (i) e (iii) svolga un'attività commerciale alla quale i Titoli sono connessi, l'imposta sostitutiva si applica a titolo d'acconto.

Se un Portatore dei Titoli residente in Italia è una società o un ente commerciale similare o una stabile organizzazione in Italia di una società estera alla quale i Titoli siano effettivamente connessi ed i Titoli sono depositati presso un intermediario autorizzato, gli interessi, i premi e gli altri proventi derivanti dai Titoli non sono soggetti ad imposta sostitutiva, ma concorrono a formare il reddito complessivo degli stessi ai fini dell'imposta sul reddito delle persone giuridiche e sono soggette al regime fiscale generale italiano applicabile alle società (e, in talune circostanze, in relazione alla natura del Portatore dei Titoli, sono soggetti anche all'IRAP - imposta regionale sulle attività produttive).

Ai sensi dell'attuale regime previsto dal Decreto Legge 25 settembre 2001, n. 351, convertito con modifiche nella Legge 23 novembre 2001, n. 410, e come illustrato dal Ministero delle Finanze nella Circolare 8 agosto 2003, n. 47/E i pagamenti degli interessi relativi ai Titoli, corrisposti a fondi immobiliari residenti in Italia, costituiti ai sensi dell'articolo 37 del Decreto Legislativo 24 febbraio 1998, n. 58, così come modificato o integrato (Decreto n. 58), o ai sensi dell'articolo 14-*bis* della Legge 25 gennaio 1994, n. 86, non sono soggetti all'imposta sostitutiva né alle imposte sui redditi a carico dei fondi immobiliari di investimento. Tuttavia, il Decreto Legge 25 giugno 2008, n. 112 convertito nella Legge 6 agosto 2008, n. 133 ha introdotto un'imposta patrimoniale dell'1 per cento sul valore netto dei fondi di investimento immobiliare, ove (i) non sia previsto che le loro *units* siano quotate su mercati regolamentati e (ii) il loro capitale sia inferiore a Euro 400.000.000, se: (a) ci siano meno di 10 portatori di *units*, o (b) i fondi siano riservati ad investitori istituzionali o siano fondi

speculativi e le loro azioni siano detenute per più dei 2/3 da investitori istituzionali, *trust* o altre società riconducibili a persone fisiche.

Se l'investitore è residente in Italia ed è un fondo comune d'investimento, aperto o chiuso (il **Fondo**) ovvero una SICAV ed i Titoli sono detenuti presso un intermediario autorizzato, gli interessi, i premi e gli altri proventi maturati, durante il periodo di possesso, sui Titoli non saranno soggetti all'imposta sostitutiva, ma dovranno essere inclusi nel risultato di gestione del Fondo maturato alla fine di ogni periodo d'imposta, soggetto ad una imposta sostitutiva *ad hoc* (**l'Imposta sui Fondi di Investimento Collettivi**), pari al 12,5%.

Se il Portatore dei Titoli residente in Italia è un fondo pensione (soggetto al regime previsto dall'articolo 17 del Decreto Legislativo 5 dicembre 2005, n. 252) e i Titoli sono detenuti presso un intermediario autorizzato, gli interessi, i premi e gli altri proventi relativi ai Titoli maturati durante il periodo di possesso non sono soggetti all'imposta sostitutiva, ma devono essere inclusi nel risultato del fondo, rilevato alla fine di ciascun periodo d'imposta, soggetto ad un'imposta sostitutiva *ad hoc*, pari all'11%.

Ai sensi del Decreto 239 l'imposta sostitutiva è applicata dalle banche, SIM, SGR, società fiduciarie, agenti di cambio ed altri soggetti identificati con decreto del Ministero dell'Economia e delle Finanze (ciascuno, un **Intermediario**).

Un Intermediario deve (i) essere residente in Italia o essere una stabile organizzazione in Italia di un intermediario finanziario non residente in Italia e (ii) intervenire, in ogni caso, nella raccolta degli interessi o nel trasferimento dei Titoli. Ai fini dell'applicazione dell'imposta sostitutiva, per trasferimento dei Titoli si intende ogni cessione o qualunque altro atto, a titolo oneroso o gratuito, che comporti il mutamento della titolarità dei relativi Titoli o il mutamento dell'Intermediario presso cui i Titoli sono depositati.

Se i Titoli non sono detenuti presso un Intermediario, l'imposta sostitutiva è applicata e trattenuta da ogni ente che paghi interessi al Portatore dei Titoli.

Rimborso Anticipato

Ferme restando le disposizioni di cui sopra, qualora i Titoli con durata iniziale non inferiore a 18 mesi siano riscattate, in tutto o in parte, prima che siano trascorsi 18 mesi dalla data di emissione, i Portatori dei Titoli residenti in Italia saranno tenuti a pagare, mediante l'applicazione di un'apposita ritenuta fiscale da parte dell'intermediario italiano incaricato del pagamento degli interessi o del riscatto dei Titoli, un'imposta pari al 20% degli interessi e degli altri importi maturati fino al momento del rimborso anticipato.

Investitori non residenti

Nessuna imposta sostitutiva è dovuta dal Portatore dei Titoli non residente in Italia sui pagamenti di interessi o premi relativi ai Titoli, a condizione, se i Titoli sono detenuti in Italia, tale Portatore dei Titoli dichiari di non essere residente in Italia ai sensi delle disposizioni fiscali italiane.

Tassazione delle plusvalenze

Le plusvalenze derivanti dalla vendita o dal rimborso dei Titoli dovrebbero concorrere a determinare reddito imponibile (e, in talune circostanze, in relazione alla natura del Portatore dei Titoli, anche come valore netto della produzione ai fini dell'IRAP), se realizzate da una società italiana o da un similare ente commerciale (ivi incluse le stabili organizzazioni in Italia di soggetti esteri alle quali i Titoli sono connessi) o soggetti imprenditori residenti in Italia che svolgano attività d'impresa alla quale i Titoli sono connessi. Se un Portatore dei Titoli residente in Italia è una persona fisica che non detiene Titoli connessi all'esercizio di un'attività d'impresa o a certi altri soggetti, le plusvalenze realizzate da tale Portatore dei Titoli in occasione della vendita o rimborso dei Titoli dovrebbero

essere soggette ad imposta sostitutiva ad aliquota pari al 12,5%. Gli investitori possono compensare le minusvalenze con le plusvalenze.

Con riferimento all'applicabilità dell'imposta sostitutiva, coloro che sono tenuti ad effettuare il pagamento delle imposte possono farlo scegliendo uno dei seguenti tre regimi di seguito descritti.

Secondo il "regime della dichiarazione" (*tax declaration*), che rappresenta il regime ordinariamente applicabile per le persone fisiche residenti in Italia che non svolgano una attività d'impresa alla quale i Titoli siano connessi, l'imposta sostitutiva sulle plusvalenze è applicata cumulativamente sull'importo complessivo delle plusvalenze, al netto delle eventuali minusvalenze, realizzate dal Portatore dei Titoli persona fisica residente in Italia che possieda i Titoli non in connessione con un'attività di impresa in relazione a tutte le vendite o i rimborsi dei Titoli effettuati nel corso di un determinato periodo di imposta. Tali soggetti residenti in Italia che detengono i Titoli non in connessione con un'attività di impresa sono tenuti ad indicare le plusvalenze complessive realizzate nel periodo di imposta, al netto delle relative minusvalenze nella dichiarazione annuale dei redditi ed a versare la relativa imposta sostitutiva su tali plusvalenze, unitamente alle altre imposte sui redditi dovute per il medesimo periodo d'imposta. Eventuali minusvalenze, eccedenti l'ammontare delle plusvalenze, possono essere utilizzate per compensare le plusvalenze realizzate nei successivi quattro periodi d'imposta.

Alternativamente al regime della dichiarazione, i Portatori dei Titoli persone fisiche residenti in Italia che detengano i Titoli al di fuori dell'esercizio di un'attività d'impresa possono scegliere di pagare l'imposta sostitutiva separatamente su ciascuna plusvalenza realizzata in occasione di ciascuna vendita o rimborso dei Titoli (regime del "risparmio amministrato"). Tale tassazione separata sulle plusvalenze è consentita a condizione che (i) i Titoli siano in custodia presso una banca italiana, una SIM o un determinato intermediario finanziario autorizzato e (ii) che il relativo Portatore dei Titoli abbia tempestivamente dichiarato per iscritto di voler adottare il regime del "risparmio amministrato". Il depositario è tenuto a considerare, ai fini dell'applicazione dell'imposta sostitutiva, ogni plusvalenza realizzata in occasione della vendita o del rimborso dei Titoli, (nonché le plusvalenze realizzate in occasione della revoca del proprio mandato), al netto di eventuali minusvalenze, ed è tenuto a corrispondere il relativo importo alle autorità fiscali italiane per conto del soggetto tenuto al pagamento dell'imposta, trattenendone il corrispondente ammontare dai proventi da essere accreditati al Portatore dei Titoli, ovvero utilizzando i fondi messi a disposizione a tal fine dal Portatore dei Titoli stesso. Ai sensi del regime del risparmio amministrato, qualora dalla cessione o rimborso dei Titoli derivi una minusvalenza, tale minusvalenza potrà essere dedotta dalle plusvalenze realizzate successivamente all'interno del medesimo rapporto di gestione, nel medesimo periodo d'imposta o nei quattro successivi. Ai sensi del regime del risparmio amministrato, il Portatore dei Titoli non è tenuto ad indicare le plusvalenze nella dichiarazione dei redditi.

Le plusvalenze realizzate da persone fisiche residenti in Italia, le quali detengano i Titoli al di fuori di un'attività d'impresa e che abbiano conferito un mandato di gestione delle proprie attività finanziarie, ivi inclusi i Titoli, ad un intermediario autorizzato, ed abbiano altresì optato per il cosiddetto regime del "risparmio gestito", saranno incluse nel calcolo dell'aumento annuale di valore del risultato di gestione maturato, anche se non realizzato, alla fine del periodo di imposta e saranno soggette ad un'imposta sostitutiva del 12,5%, che sarà corrisposta dall'intermediario autorizzato incaricato della gestione. Ai sensi di tale regime del risparmio gestito, qualora il risultato di gestione maturato alla fine del periodo d'imposta sia negativo, il corrispondente importo potrà essere computato in diminuzione del risultato di gestione rilevato nei successivi periodi di imposta, fino al quarto. Ai sensi di tale regime del risparmio gestito il Portatore dei Titoli non è tenuto a dichiarare le plusvalenze realizzate nella dichiarazione dei redditi.

Le plusvalenze realizzate dal Portatore dei Titoli che sia un fondo comune di investimento italiano, aperto o chiuso, ovvero una SICAV saranno incluse nel risultato di gestione maturato alla fine del periodo d'imposta e soggette all'Imposta sui Fondi di Investimento Collettivi.

Le plusvalenze realizzate dal Portatore dei Titoli che sia un fondo pensione italiano (soggetto al regime previsto dall'art. 17 del Decreto Legislativo 5 dicembre 2005, n. 252) saranno incluse nel risultato di gestione maturato dal fondo alla fine del periodo d'imposta e soggette all'imposta sui Fondi di Investimento Collettivi.

Le plusvalenze realizzate dai Portatori dei Titoli non residenti in Italia derivanti dalla vendita o dal rimborso di Titoli non sono soggette ad alcuna imposizione in Italia, a condizione che i Titoli (i) siano trasferiti in un mercato regolamentato, o (ii) se non trasferiti, non siano detenuti in Italia.

Imposta sulle donazioni e successioni

Ai sensi del Decreto Legge 3 Ottobre 2006, n. 262 (il Decreto n. 262), convertito nella Legge 24 Novembre 2006, n. 286, il trasferimento *inter vivos* o *mortis causa*, di qualsiasi attività (comprese azioni, obbligazioni e ogni altro strumento finanziario), è sottoposto alla seguente tassazione:

- (a) i trasferimenti a favore del coniuge e dei discendenti o ascendenti in linea retta sono soggetti ad un'imposta sulle successioni e sulle donazioni del 4% sul valore dei beni oggetto di successione o donazione che ecceda Euro 1.000.000; e
- (b) i trasferimenti a favore dei parenti fino al quarto grado o gli affini in linea collaterale fino al terzo grado sono soggetti ad un'imposta sulle successioni e sulle donazioni del 6% sul valore complessivo dei beni oggetto della donazione o successione. I trasferimenti a favore di fratelli/sorelle sono soggetti ad un'imposta sulle successioni e sulle donazioni ad un tasso del 6% sul valore della successione o della donazione che ecceda Euro 100.000;
- (c) qualsiasi altro trasferimento è soggetto ad un'imposta di successione e donazione ad un tasso dell'8% sull'intero valore della successione o donazione.

Tassa sui contratti di borsa

L'art. 37 del Decreto Legge 31 Dicembre 2007 n. 248 (il **Decreto 248**), convertito nella Legge 28 febbraio 2008, n. 31, pubblicato nella Gazzetta Ufficiale italiana n. 51 del 29 febbraio 2008, ha soppresso la tassa sui contratti di borsa prevista dal Regio Decreto 30 dicembre 1923 n. 3278, così come integrato e modificato dall'art. 1 del Decreto legislativo 21 Novembre 1997 n. 435.

A seguito dell'abrogazione della tassa sui contratti di borsa, a partire dal 31 Dicembre 2007, gli atti aventi ad oggetto la negoziazione di strumenti finanziari sono soggetti all'imposta di registro come segue: (i) gli atti pubblici e le scritture private autenticate sono soggette alla l'imposta di registro in misura fissa pari a Euro 168 (ii) le scritture private non autenticate sono soggette all'imposta di registro solo in "caso d'uso" o a seguito di registrazione volontaria.

Direttiva in materia di tassazione dei redditi da risparmio

Ai sensi della Direttiva del Consiglio 2003/48/CE sulla tassazione dei redditi da risparmio (Direttiva Europea sul Risparmio), ciascuno Stato Membro, deve fornire alle autorità fiscali di un altro Stato Membro, informazioni relative al pagamento di interessi (o proventi assimilabili) da parte di soggetti stabiliti all'interno del proprio territorio, a persone fisiche residenti in tale altro Stato Membro. Tuttavia, il Belgio, il Lussemburgo e l'Austria, per un periodo transitorio (a meno che, nel corso di questo periodo, gli stessi Stati menzionati non decidano diversamente), dovranno adottare un sistema che prevede l'applicazione di una ritenuta su questo genere di proventi (la durata di questo periodo transitorio dipende dalla conclusione di taluni accordi relativi allo scambio di informazioni con alcuni altri Paesi). Alcuni Paesi e territori non aderenti all'UE, inclusa la Svizzera, hanno adottato regimi analoghi a quelli descritti (un sistema basato sulle ritenute per quanto concerne la Svizzera).

Attuazione in Italia della Direttiva in materia di tassazione dei redditi da risparmio

L'Italia ha attuato la Direttiva Europea sul Risparmio con il Decreto Legislativo 18 aprile 2005, n. 84 (Decreto n. 84). Ai sensi del Decreto n. 84, a condizione che siano rispettate una serie di importanti condizioni, nel caso di interessi pagati a persone fisiche che siano beneficiari effettivi dei pagamenti degli interessi e siano residenti ai fini fiscali in un altro Stato Membro, gli agenti pagatori italiani qualificati non dovranno applicare alcuna ritenuta e dovranno comunicare alle autorità fiscali italiane le informazioni relative agli interessi pagati e i dati personali relativi ai beneficiari. Queste informazioni sono trasmesse dalle autorità fiscali italiane alla competente autorità fiscale del Paese di residenza del beneficiario.
